Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 22 NOVEMBRE 1979:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **588.**
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 22 NOVEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 15 novembre 1979.

(10059)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1979, n. **586.**
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, ed in particolare l'art. 2;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XIII-*bis*, la tabella XIII-*ter* relativa al corso di laurea in conservazione dei beni culturali limitatamente per ora all'indirizzo dei beni archivistici e librari;

Decreta:

Art. 1 - all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in conservazione dei beni culturali.

Art. 2 - la tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia può rilasciare anche la laurea in conservazione dei beni culturali.

Dopo la tabella XIII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella di cui al presente decreto, che assume il numero XIII-*ter*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1979
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 182

ALLEGATO

Tabella XIII-ter

LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 1. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, con l'indirizzo beni archivistici e librari, ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Art. 2. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Archivistica;
2) Biblioteconomia e bibliografia;
3) Documentazione;

4) Elaborazione automatica dei dati;
5) Lingua e letteratura italiana;
6) Lingua e letteratura latina;
7) Progettazione e gestione degli ambienti confinanti (per materiali archivistici e librari);
8) Paleografia e diplomatica;
9) Restauro del libro e del documento di archivio;
10) Storia dell'arte medioevale e moderna;
11) Storia medioevale;
12) Storia moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica applicata ai supporti dei documenti archivisti e bibliografici;
2) Codicologia;
3) Didattica dei sussidi audiovisivi;
4) Educazione degli adulti;
5) Filologia romanza;
6) Geografia storica;
7) Gestione e conservazione di supporti non cartacei;
8) Istituzioni medioevali;
9) Letteratura latina medioevale;
10) Lingua e letteratura greca;
11) Lingua e letteratura francese;
12) Lingua e letteratura inglese;
13) Lingua e letteratura russa;
14) Lingua e letteratura slovena;
15) Lingua e letteratura neo greca;
16) Lingua e letteratura spagnola;
17) Lingua e letteratura tedesca;
18) Metodi di lotta contro gli agenti biologici;
19) Paleografia greca;
20) Paleografia musicale;
21) Papirologia;
22) Storia delle biblioteche;
23) Storia del diritto italiano;
24) Storia della miniatura del manoscritto;
25) Storia del libro e della stampa;
26) Storia della tradizione manoscritta;
27) Storia del Friuli e della Venezia Giulia;
28) Legislazione dei beni culturali.

Gli studenti debbono seguire i corsi e superare gli esami delle discipline fondamentali e di almeno altre otto scelte tra le discipline complementari. Due di esse debbono essere lingue europee moderne.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1979, n. **587**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, ed in particolare l'art. 6;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di modificare lo statuto per quanto concerne l'istituzione della facoltà di lettere limitatamente per ora al corso di laurea di conservazione dei beni culturali ad indirizzo beni archivistici e librari;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Dopo l'art. 40, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, con il seguente indirizzo: beni archivistici e librari.

Titolo VI

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 41. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in conservazione dei beni culturali.

La durata del corso di laurea in conservazione dei beni culturali è di quattro anni.

I titoli di studio sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) archivistica;
2) biblioteconomia e bibliografia;
3) documentazione;
4) elaborazione automatica dei dati;
5) lingua e letteratura italiana;
6) lingua e letteratura latina;
7) progettazione e gestione degli ambienti confinanti (per materiali archivistici e librari);
8) paleografia e diplomatica;
9) restauro del libro e del documento d'archivio;
10) storia dell'arte medioevale e moderna;
11) storia medioevale;
12) storia moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica applicata ai supporti dei documenti archivistici e bibliografici;
2) codicologia;
3) didattica dei sussidi audiovisivi;
4) educazione degli adulti;
5) filologia romanza;
6) geografia storica;
7) gestione e conservazione di supporti non cartacei;
8) istituzioni medioevali;
9) letteratura latina medioevale;
10) lingua e letteratura greca;
11) lingua e letteratura francese;
12) lingua e letteratura inglese;
13) lingua e letteratura russa;
14) lingua e letteratura slovena;
15) lingua e letteratura neo greca;
16) lingua e letteratura spagnola;
17) lingua e letteratura tedesca;
18) metodi di lotta contro gli agenti biologici;
19) paleografia greca;
20) paleografia musicale;
21) papirologia;

22) storia delle biblioteche;
23) storia del diritto italiano;
24) storia della miniatura del manoscritto;
25) storia del libro e della stampa;
26) storia della tradizione manoscritta;
27) storia del Friuli e della Venezia Giulia;
28) legislazione dei beni culturali.

Gli studenti debbono seguire i corsi e superare gli esami delle discipline fondamentali e di almeno altre otto scelte tra le discipline complementari.

Due di esse debbono essere lingue europee moderne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1979
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 181

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stremicina », nella preparazione 3 supposte da g 0,5 nonchè della relativa serie 3 supposte da g 1, della ditta Farmaco-biochimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5757/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1958, con il quale venivano registrate ai numeri 14374 e 14374/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Stremicina » 3 supposte da g 0,5 e la relativa serie 3 supposte da g 1, a nome della ditta Farmaco-bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 18, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Stremicina », nella preparazione 3 supposte da g 0,5 nonché della relativa serie 3 supposte da g 1, registrate rispettivamente ai numeri 14374 e 14374/1 in data 15 ottobre 1958, a nome della ditta Farmaco-bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 18.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9058)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Creosofedrina », della categoria 6 supposte adulti nonchè della relativa serie di categoria 6 supposte pediatriche, della ditta Istituto biologico ligure Ligus, in Genova e acquistata successivamente dalla S.p.a. Industria chimica biologica, in Genova. (Decreto di revoca n. 5759/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 7382/A e 7382/A-1 rispettivamente la categoria 6 supposte adulti nonché la relativa serie di categoria 6 supposte pediatriche della specialità medicinale denominata « Creosofedrina » a nome della ditta Istituto biochimico ligure Ligus, con sede in Genova, via S. Felice, 38, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 25 luglio 1975 registrata a Genova al n. 10303 in data 8 agosto 1975, con la quale le preparazioni suddette sono state cedute alla S.p.a. Industria Chimica biologica, con sede in Genova, via Tanini, 37/D;

Considerato che non è stato regolarizzato il richiesto trasferimento di autorizzazione essendo in corso provvedimento di revoca per le preparazioni di cui trattasi;

Considerato che le suddette preparazioni contengono calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commerico dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 6 supposte adulti nonché della relativa serie di categoria 6 supposte pediatriche della specialità medicinale denominata « Creosofedrina », registrate rispettivamente ai numeri 7382/A e 7382/A-1 in data 6 settembre 1961 a nome della ditta Istituto biochimico ligure Ligus, con sede in Genova, via S. Felice, 38, e acquistate successivamente dalla S.p.a. Industria chimica biologica, con sede in Genova, via Tanini, 37/D.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9069)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 26 settembre 1979, relativo alla concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo per l'ammasso privato di carni bovine a norma del regolamento (CEE) n. 2061/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979, con il quale è stato deciso che dal 1° ottobre 1979 al 31 ottobre 1979 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti posteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) numero 2061/79 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata;

Visti i regolamenti (CEE) n. 706/79 del 9 aprile 1979 e n. 2139/79 del 28 settembre 1979 relativi ai tassi di conversione della lira italiana da applicare nel quadro della politica agricola comune;

Considerato che a far data dal 1° ottobre 1979, a seguito della fissazione del nuovo tasso di cambio della Lira verde, il valore di 100 lire italiane è uguale a 0,0942746 ECU;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 del D.P.A. n. 10150 del 26 settembre 1979 viene così modificato:

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi per il prolungamento del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso		Importo in L./tonn.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere per mese	da detrarre per giorno
Quarti posteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti	578.097,85	615.223,4	37.125,55	1.272,876

Art. 2.

Il presente decreto è operante a partire dal giorno 1° ottobre 1979.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la sua manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Visto il telestato prot. 3434 del 20 settembre 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso fa presente la necessità di nominare il dott. Antonio Piscopo, attuale direttore reggente dell'ufficio medesimo, quale presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca credito campano, società per azioni, in Napoli, e sua messa in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1978 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, e la sottoposizione della stessa azienda all'amministrazione straordinaria;

Visti i provvedimenti del governatore della Banca d'Italia del 16 e del 18 maggio 1978, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Vista l'istanza avanzata dai commissari straordinari del « Credito Campano » per la sua messa in liquidazione;

Considerato che nei confronti della richiamata banca ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, primo comma, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle perdite riscontrate;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca credito campano, società per azioni, con sede in Napoli, già in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10128)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Abilitazione alla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 30 marzo 1979, con la quale la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 della predetta sezione autonoma di credito fondiario;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 27 marzo 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 19 aprile 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) da parte della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10116)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Abilitazione all'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, a contrarre prestiti con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 16 maggio 1979, con la quale l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 9 maggio 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 23 aprile 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge numero 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10120)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Abilitazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 29 agosto 1979, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 28 agosto 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 31 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento e con la C.E.C.A. da parte della predetta sezione autonoma;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge numero 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Abilitazione alla sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 21 settembre 1979, con la quale il Banco di Sicilia ha chiesto per l'annessa sezione di credito fondiario, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Palermo in data 13 settembre 1979;

Vista la nota del 5 settembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Abilitazione alla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a contrarre prestiti con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 3 agosto 1979, con la quale la Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 28 marzo 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 9 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento e con la C.E.C.A. da parte della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Istituzione di una commissione di studio per l'esame dello stato di crisi dei settori tessile, siderurgico, cantieristico, meccanico, trasporti marittimi e dell'alluminio degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Considerato che, in relazione alle persistenti risultanze negative di taluni settori delle partecipazioni statali, si pone la necessità di istituire una commissione di studio con la partecipazione di esperti;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita per la durata di quattro mesi, presso il Ministero delle partecipazioni statali, una commissione di studio che, in relazione allo stato di crisi dei settori tessile, siderurgico, cantieristico, meccanico, trasporti marittimi e dell'alluminio degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

1) esamini le condizioni delle imprese operanti in tali settori, negli aspetti specifici rispetto a quelli medi del settore e in relazione a quelle di analoghe imprese operanti in Italia e all'estero;

2) esamini le cause delle perdite di tali settori, in relazione ai fattori interni ed esterni alle imprese;

3) esamini le misure adottate per il riequilibrio economico e finanziario delle imprese, con riferimento anche alla situazione esistente in altri Paesi;

4) formuli al Ministro indicazioni e suggerimenti su possibili linee operative atte a consentire il superamento delle situazioni di crisi attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e di tassi di crescita della produttività che permettano il conseguimento degli obiettivi delle partecipazioni statali.

Art. 2.

La commissione, presieduta dal prof. Guido Landi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è composta dai signori:

Bartocci prof. Enzo;
Branca prof. Giorgio;
Cesarini prof. Francesco;
Martinoli ing. Gino;
Onado prof. Marco;
Rota prof. Giorgio;
Tantazzi prof. Angelo;
Vitale prof. Marco;
Zanetti prof. Giovanni.

Il presidente può proporre alla commissione la partecipazione ad essa o a sue sedute, con funzioni tecnico consultive, di esperti degli enti da designare, sentiti i presidenti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: LOMBARDINI

(10126)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2343/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2344/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2345/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2346/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2347/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2348/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2349/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1726/79 per quanto riguarda, segnatamente, il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1624/76, in un altro Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2350/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2351/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2352/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2353/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2354/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 269 *del* 26 *ottobre* 1979

(252/C)

Regolamento (CEE) n. 2355/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2356/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2357/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Sudan.

Regolamento (CEE) n. 2358/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2359/79 della commissione, del 25 ottobre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2360/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2361/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV.

Regolamento (CEE) n. 2362/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2363/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2364/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2365/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2366/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2367/79 della commissione, del 26 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 270 *del* 27 *ottobre* 1979.

(253/C)

Regolamento (CEE) n. 2368/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 273 *del* 30 *ottobre* 1979.

(254/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 55/79. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/74 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 19 dicembre 1974, e le successive integrazioni, riguardanti in particolare l'art. 38 di tale regolamento;

Viste le decisioni del Consiglio dei Ministri C.E.E., con le quali sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1979-80 (regolamento (CEE) n. 1288/79 del 25 giugno 1979);

Visto il regolamento (CEE) n. 2139/79 del Consiglio del 28 settembre 1979 che fissa il nuovo tasso di cambio ECU - lire italiane a decorrere dal 1° ottobre;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15/1978 del 4 luglio 1978 e n. 28/1979 del 3 luglio 1979;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 26 aprile 1979, con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero in relazione alle suddette decisioni adottate in sede comunitaria per quanto riguarda la modifica del tasso di cambio, nonchè per tener conto degli aumenti verificatisi nel settore dei combustibili e dei carburanti largamente impiegati nel processo di trasformazione industriale delle bietole in zucchero e di essiccazione delle polpe, nonchè nel trasporto e nelle operazioni culturali delle bietole stesse;

Ritenuto necessario adeguare l'ammontare del sovrapprezzo in relazione alle previste esigenze della Cassa conguaglio zucchero;

Tenuto conto delle istanze degli operatori economici interessati ad una revisione di talune voci di costo inserite nella struttura del prezzo;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P., onde evitare che anticipate notizie sull'aumento dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 22 novembre 1979, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione, comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 4), dell'imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonchè della quota trasporto, risultano come appresso su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 755 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 755 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto;

II) Zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezioni tara merce . . . . L. 780 a kg
per confezioni a peso netto » 805 »

III) Zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezione a peso netto . L. 795 a kg

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti, per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg.

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezione tara per merce . . L. 733,2853 a kg
per confezione a peso netto » 737,1638 »

II) Zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezione tara per merce . L. 756,8253 a kg
per confezione a peso netto » 782,7110 »

III) Zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:

per confezione a peso netto . L. 772,4745 a kg

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino dei destinatario; per consegne in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui alla seguente lettera *C*), ottavo e nono comma, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 al kg.

Per lo zucchero confezionato in sacchi di juta o cotone da kg 50 e/o da kg 100, è confermata la maggiorazione di L. 1 al kg.

I prezzi di cui ai punti *A*) e *B*) di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

tara per merce . . L. 706,2766 a kg
a peso netto . . » 711,2896 »

II) Zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e da 2 kg:

tara per merce L. 726,2420 a kg
a peso netto . . . » 753,31 »

III) Zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:

a peso netto . . . L. 742,7319 a kg

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per le confezioni da 1/2 e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg nonché per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

Per le confezioni in astucci a peso lordo, il peso netto relativo non può essere inferiore, per ogni kg lordo, a gr 960;

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100 i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5 %.

Tale maggiorazione, da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 3), resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100. La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente.

La merce s'intende resa porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizione a mezzo ferrovia inferiore a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordo o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata il nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico di q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente, sarà riconosciuto uno sconto «per abbuono trasporto» calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle FF.SS. per i trasporti zucchero — ridotta, a partire dal 1° dicembre 1979, di L. 180 a q.le, corrispondente all'importo della «tassa fissa» inglobato nella nuova tariffa — e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessive o se la consegna avviene nel raggio di 10 km;

b) per le distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolato con una franchigia del 10% sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

2) I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere *B*) e *A*) del punto 1).

3) Per le varietà e le confezioni speciali (pilè, granella, quadretti e bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 lordi.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che, per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da «tara per merce» a «peso netto», ne dovrà essere data preventiva comunicazione al C.I.P.; le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate dal Presidente del C.I.P., a ciò espressamente delegato, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *A*) e *B*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate nella misura di L. 131,2662 per kg netto.

Per lo zucchero conferito all'organismo d'intervento, non sono dovute le contribuzioni predette. Gli acquirenti di zucchero dall'organismo d'intervento sono tenuti invece al versamento alla Cassa conguaglio zucchero delle contribuzioni stesse, qualora lo zucchero sia destinato al mercato interno.

5) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce per le seguenti varietà speciali:

L. 7,69 a kg in meno per lo zucchero cristallino;
L. 15 a kg in più per lo zucchero extra fino.

Per lo zucchero allo stato fuso:

L. 7,50 a kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

6) Per lo zucchero acquistato e utilizzato per ottenere prodotti trasformati, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio zucchero procederà al rimborso alle aziende utilizzatrici dell'importo di L. 54 a kg netto, secondo le modalità previste dal provvedimento C.I.P. n. 38/1977.

Per lo zucchero acquistato dal 4 luglio 1979 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il rimborso resta dell'importo di L. 37 a kg netto.

Per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati di importazione, la entità del sovrapprezzo è fissata in L. 77,2662 a kg netto.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(10201)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive integrazioni e modificazioni. Progetto dell'Avvocatura dello Stato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile ed il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale ha approvato, tra l'altro, un programma presentato dall'Avvocatura generale dello Stato per l'occupazione di settantacinque giovani;

Tenuto conto della necessità di aggiornare il fabbisogno finanziario alle esigenze determinatesi in sede di revisione dei costi;

Visti gli atti istruttori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Viene concessa l'ulteriore somma di L. 369.160.310 all'Avvocatura generale dello Stato per il progetto di cui alle premesse.

Tale somma sarà ripartita in L. 29.100.355 per l'anno 1979 e in L. 340.059.955 per l'anno 1980.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9998)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Richiesta di proroga avanzata dalle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia per i progetti scaduti e di imminente scadenza dei programmi dei servizi socialmente utili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste di prosecuzione dei programmi e di trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani assunti in contratti di formazione e lavoro, per lo stesso periodo, presentati dalle seguenti regioni:

regione Liguria: programma approvato dalla giunta regionale con delibera n. 119 del 2 agosto 1979 concernente la prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, di ventisei progetti interessanti duecentosettantadue giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 2.072.430.000;

regione Friuli-Venezia Giulia: programma approvato con delibera della giunta regionale n. 2313 del 28 giugno 1979 concernente la prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, di dodici progetti interessanti quarantadue giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 310.286.447;

regione Sicilia: programma approvato con delibera della giunta regionale di governo n. 308 dell'8 agosto 1979 concernente la prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, di quattro progetti interessanti quattromilacentododici giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 38.874.568.000;

Preso atto che i progetti già predisposti dalle regioni sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. — Sono confermati, per una durata pari a dodici mesi, i progetti indicati in premessa.

2. — I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3. — L'onere relativo ai progetti presentati dalle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna regione con le delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9999)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Occupazione giovanile. Approvazione del piano di spesa predisposto dal Ministero della difesa relativo ad un corso per allievi operai.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 25 del citato decreto che attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di istituire corsi per allievi operai, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore ai 29 anni, iscritti nelle liste speciali;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro in merito al piano di spesa predisposto dal Ministero della difesa, relativo ad un corso, di durata semestrale, con l'impiego di ottocentoquarantatre giovani comportante una spesa di L. 306.384.000, nonché ad un corso, di durata annuale, con l'impiego di quattromilatrecentocinquantasei giovani comportante una spesa di L. 3.030.144.000 da effettuarsi nell'anno 1980;

Considerato che il finanziamento dell'onere relativo alle indennità previste dal citato art. 25 da corrispondersi agli allievi operai è posto a carico dei fondi di cui all'art. 29 della citata normativa;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il piano di spesa relativo allo svolgimento dei corsi per allievi operai descritti in premessa che saranno organizzati dal Ministero della difesa.

L'onere complessivo previsto in L. 3.336.528.000 è coperto con ricorso al fondo accantonato, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, per l'anno 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10000)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive integrazioni e modificazioni. Progetto del Ministero delle finanze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, con la quale, nell'approvare il programma straordinario per il catasto predisposto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, veniva finanziata la quota relativa al 1979;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, nel procedere alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa suindicata, si è anche proceduto al finanziamento della seconda parte del programma straordinario del catasto pari a L. 16.115.762.058 per l'anno 1980;

Tenuto conto della necessità di aggiornare il fabbisogno finanziario ai successivi incrementi di spesa verificatisi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di integrazione dei fondi da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto, per il suddetto progetto;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Viene concessa l'ulteriore somma di L. 1.530.950.480 al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto, per il progetto di cui alle premesse.

Tale somma è posta a carico dei fondi accantonati, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, per l'anno finanziario 1979 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9994)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive modificazioni e integrazioni. Progetto del Ministero del tesoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale si è proceduto, tra l'altro, alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa suindicata;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito al progetto di occupazione giovanile presentato dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, riguardante lo impiego di duecento giovani, per un periodo di dodici mesi, comportante una spesa complessiva di L. 1.814.822.500;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato il programma di occupazione giovanile presentato dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui alle premesse.

L'onere complessivo previsto in L. 1.814.822.500 è coperto con ricorso al fondo accantonato, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, per l'anno 1979 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9995)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive integrazioni e modificazioni. Richiesta di proroga avanzata dalle regioni Lombardia e Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste di prosecuzione dei programmi e di trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani assunti in contratti di formazione e lavoro, per lo stesso periodo, presentati dalle seguenti regioni:

regione Campania: richiesta di proroga, per un periodo pari a sei mesi, del progetto «Catasto frutticolo e schedario degli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli» approvata con delibera della giunta regionale n. 7113 del 17 luglio 1979 riguardante centotrentasei giovani e comportante una spesa di L. 601.457.865;

regione Lombardia: programma approvato con delibera della giunta regionale n. II/24738 del 26 giugno 1979, concernente la prosecuzione, per un periodo di dieci mesi, di novanta progetti interessanti milletrecentosettantatre giovani e comportanti una spesa di L. 9.234.535.000;

Preso atto che i progetti già predisposti dalle regioni sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. — Sono confermati, per la rispettiva durata sopra indicata, i progetti presentati dalla regione Lombardia e quello presentato dalla regione Campania di cui alle premesse.

2. — I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3. — L'onere relativo al progetto presentato dalla regione Campania trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione con le delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979. I progetti presentati dalla regione Lombardia, eccedenti gli stanziamenti assegnati alla predetta regione, sono finanziati limitatamente alle disponibilità relative a ciascun esercizio.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9996)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Legge n. 285/77 e successive integrazioni e modificazioni. Approvazione di un progetto presentato dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia n. 2313 del 28 giugno 1979, con la quale è stato approvato il progetto di occupazione giovanile riguardante la « ristrutturazione e l'ampliamento del sistema bibliotecario universitario e la costituzione di un servizio di ricerca e documentazione bibliografica » che prevede l'occupazione di trentadue giovani, per un periodo di dodici mesi, ed una spesa complessiva di L. 195.681.000;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di approvazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia del suddetto progetto;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato il progetto di occupazione giovanile di cui alle premesse. L'onere relativo a tale progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia con le delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9997)

Deliberazione 10 ottobre 1979
Localizzazione della centrale turbogas nelle Marche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

Vista la propria delibera del 23 dicembre 1975, con la quale venne approvato il piano energetico nazionale, comprendente il piano operativo poliennale dell'ENEL, che prevedeva la predisposizione da parte del medesimo di un nuovo programma di emergenza per la costruzione di dieci gruppi turbogas da 90 MW, per supplire alle previste carenze di disponibilità di energia elettrica nel 1978-79;

Visto il programma di emergenza predisposto dall'ENEL e comunicato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 686822 del 18 marzo 1976, che prevede, tra l'altro, la realizzazione nella regione Marche di un impianto turbogas, composto da due gruppi da 90 MW ciascuno;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale venne approvato, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata legge 2 agosto 1975, n. 393, il programma di costruzione nella regione Marche di una centrale turbogas dell'ENEL, costituita da due gruppi di circa 90 MW ciascuno indicando come località i comuni di S. Benedetto del Tronto e di Monteprandone;

Vista la nota n. 3/9545 del 29 novembre 1978, con la quale è stata trasmessa alla regione Marche la citata delibera del 26 ottobre 1978;

Tenuto conto che il termine di due mesi previsto dal primo comma dell'art. 17 è trascorso inutilmente senza cioè che la regione Marche ed i comuni interessati abbiano provveduto alla scelta dell'area fra le due individuate dal CIPE;

Vista la nota n. 688997 del 18 giugno 1979, con la quale il Ministero dell'industria ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già presentata, l'istruttoria tecnica condotta dall'ENEL dalla quale risulta che è preferibile, tra quelle a suo tempo proposte, l'ubicazione della centrale in questione in adiacenza alla stazione di Porto d'Ascoli, in comune di S. Benedetto del Tronto;

Considerato che tale ubicazione in quanto sorgerebbe in un'area già destinata al servizio elettrico e poco distante dalla rete dei metanodotti comporterebbe un minor onere complessivo rispetto alla ubicazione nell'altra area a suo tempo indicata;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 393/75 la centrale turbogas Marche di cui alle premesse è definitivamente localizzata in adiacenza alla stazione di Porto d'Ascoli, in comune di S. Benedetto del Tronto.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10001)

Deliberazione 10 ottobre 1979. Aggiornamento e revisione del progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2 e 47 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Vista la propria delibera del 4 agosto 1972;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977, di approvazione del programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Vista la proposta di aggiornamento e revisione del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli avanzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa elaborazione tecnico-progettuale della Cassa;

Tenuto conto che nel suddetto programma, ai fini di non determinare una sospensione sul piano operativo degli interventi, la Cassa era stata autorizzata ad operare sui singoli progetti speciali attraverso lo strumento del programma annuale, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari in collegamento con il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

Preso atto dello stato di attuazione del progetto stesso;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, espresso in data 25 giugno 1979;

Vista la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

E' approvato l'aggiornamento e la revisione del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli, con le seguenti determinazioni:

1) l'ambito territoriale è costituito dall'area centrale della regione campana e si articola nei seguenti comprensori: 1) Napoli ovest; 2) Napoli est; 3) Ischia e Procida; 4) Alveo Camaldoli; 5) Foce Sarno; 6) Costiera Sorrentina e isola di Capri; 7) Costiera Amalfitana; 8) Area Salernitana; 9) Medio Sarno; 10) Alto Sarno; 11) Zona Nolana; 12) Acerra-Pomigliano; 13) Napoli nord; 14) Area Casertana; 15) Foce Regi Lagni;

2) lo schema funzionale minimo è correlato alle esigenze al 1986;

3) il complesso degli oneri finanziari, per la realizzazione del progetto, ivi comprese le opere già in corso di attuazione, previsto a costi attuali in lire 1.050 miliardi, è così ripartito:

impegni già assunti a carico dei fondi delle leggi n. 853/1971; n. 493/1975; n. 183/1976	L. 542 miliardi
assegnazione del programma annuale 1979	» 215 miliardi
assegnazione prevista per i prossimi programmi annuali	» 120 miliardi
residuo fabbisogno finanziario . .	» 173 miliardi
Totale . . .	L. 1.050 miliardi

4) la realizzazione del progetto deve essere attuata per « settori di opere » e non per « comparti territoriali » in modo, comunque, da consentire l'immediato funzionamento degli impianti giunti a completamento.

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno assumerà le opportune iniziative per le determinazioni di competenza, sulla scorta degli elementi di valutazione che la Cassa dovrà fornire, in ordine:

1) alla convenienza economica, previa definizione degli oneri, degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi di origine urbana comparata con quella offerta da altri sistemi di smaltimento tecnologicamente diversi;

2) al maggiore onere di impianto e di gestione di detti impianti di incenerimento aventi sede autonoma e al recupero degli oneri ad essi relativi presso i privati;

3) al fabbisogno e all'approvvigionamento dell'energia necessaria per il funzionamento dei depuratori;

4) al modello gestionale degli impianti da offrire alle regioni ed agli enti locali interessati per le decisioni di competenza;

5) all'opportunità di prendere in considerazione, per l'esercizio dell'insieme degli impianti, alcune esperienze di contenuto tecnico corrispondente (gestione coordinata di impianti complessi dispersi nel territorio).

L'eventuale realizzazione delle opere di cui ai punti 1) e 2) è, comunque, subordinata all'acquisizione preventiva del parere del Ministro della sanità.

Ai fini di realizzare un coordinamento sistematico tra i singoli progetti di opere, sia in fase progettuale che di esecuzione, che consenta una permanente verifica, da effettuarsi anche oltre il momento della predisposizione del programma annuale, sullo stato di realizzazione del progetto speciale unitariamente considerato, il Ministro per il Mezzogiorno impartirà le necessarie direttive perchè la Cassa:

elabori un documento da aggiornarsi semestralmente contenente una esposizione dei singoli progetti illustrati utilizzando uno schema comune;

sia impegnata ad esplicare in termini tecnici i criteri che le hanno consentito di scegliere ubicazioni ed assegnare priorità.

Il Ministro per il Mezzogiorno provvederà a determinare le direttive per il raccordo del progetto in questione con il programma finalizzato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, « razionale utilizzo delle fonti di energia ».

Il CIPE si riserva, all'atto dell'esame del progetto speciale per l'area metropolitana di Napoli e del progetto speciale schemi idrici intersettoriali, di assicurare il coordinamento fra detti progetti ed il progetto speciale per il disinquinamento del golfo.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10002)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Ar.Ga ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.a.s. Ar.Ga - Arrigo Gandolfi & C. di Ferrara;
2) ditta Snia Viscosa, stabilimento di Napoli;
3) S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri (Torino) e Novara;
4) S.p.a. Orma - Istituto terapeutico Romano di Pomezia (Roma);
5) S.p.a. Snia Viscosa di Milano, stabilimento di Pavia;
6) ditta Nino Teli S.r.l. di Torino;
7) S.p.a. Manifattura Marta di Torino;
8) ditta I.C.N. - Industria compensati Niccolini di Abbadia S. Salvatore (Siena);
9) S.p.a. Dulciora in liquidazione, sede e stabilimento in Milano e unità di Torino;
10) S.p.a. Marajà di Riva del Garda;
11) ditta Ceramica Galba S.r.l. in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);
12) ditta CEI Ferrara - Società cooperativa edili ed impiantisti di Ferrara;
13) Cooperativa produzione e lavoro - S. Antonio di Cagliari;
14) ditta Ingegno Carlo di Napoli;
15) S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);
16) ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);
17) ditta Roxy Plastic S.p.a. di Cervarese S. Croce (Padova);
18) S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli);
19) Maglificio Fata S.p.a. di Pontecchio Marconi (Bologna);
20) S.p.a. Secoblitz con sede in Rovereto e stabilimento in Levico Terme (Trento);
21) ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno);
22) ditta Alven, stabilimento di S. Sebastiano a Vesuvio (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10039)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore legno nel comune di Avezzano e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore legno nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10040)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico e cartotecnico operanti nella provincia di Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore grafico e cartotecnico della provincia di Roma e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore grafico e cartotecnico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico e cartotecnico operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10041)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fortex.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Fortex, con sede in Milano e stabilimento a Forlì;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Fortex, con sede in Milano e stabilimento a Forlì;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Fortex con sede in Milano e stabilimento a Forlì, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fortex con sede in Milano e stabilimento a Forlì.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10042)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Nuova Ib.Mei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento, della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Nuova Ib. Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta S.p.a. Nuova Ib.Mei con sede e stabilimento in Asti;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10043)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Reno S.r.l. ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) ditta Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimento ed uffici a Pontecchio Marconi;

2) S.p.a. Ideal Standard di Milano, stabilimento di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone);

3) S.p.a. Mustang confezioni di Ariccia (Roma);

4) S.p.a. Technofrigo Europa di Castelmaggiore (Bologna);

5) S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo S. Lorenzo (Firenze);

6) S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento), e uffici a Cologno Monzese;

7) S.p.a. M.A.P. di Latina;

8) ditta Facoplastica S.r.l., con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara), e Ramate di Casale Corteccrro (Novara);

9) S.p.a. Officine sanitarie di Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno (Perugia);

10) ditta S.I.G. Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese);

11) S.p.a. Ceat, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno e filiali periferiche;

12) ditta Sigam confezioni S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro);

13) S.p.a. Optronics, con sede in Tradate, stabilimento in Tradate;

14) S.p.a. A.B.C.D Prefabbricati e costruzioni di Catania;

15) S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano e stabilimento a Besozzo (Varese);

16) S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

17) ditta Vibroplazzoli S.p.a., con sede e stabilimento in Grassobio (Bergamo);

18) ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10045)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Attuazione delle proposte operative per il programma finalizzato per l'elettronica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, e l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il punto 6 della propria delibera in data 21 dicembre 1978 relativo all'approvazione delle proposte operative derivanti dalle indicazioni del programma finalizzato per l'elettronica;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulata con nota prot. n. 38161 in data 21 maggio 1979, concernente le suddette proposte operative;

Visti i pareri dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali espressi rispettivamente con nota prot. SM 8272/75 in data 18 giugno 1979, e con nota n. 22778/502 in data 18 luglio 1979;

Viste le delibere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, 3 agosto 1978, 21 maggio 1979, 10 luglio 1979;

Delibera:

1. Per il servizio di trasmissione dati, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà:

a) all'individuazione ed attuazione della soluzione tecnica più idonea per la rete dati che soddisfi i requisiti di capillarità, prestazioni avanzate di commutazione di circuito e pacchetto, interconnettibilità con le reti estere e, infine, di congruità con gli sviluppi futuri della rete integrata;

b) alla definizione della corrispondente struttura tecnico-organizzativa per l'espletamento dei servizi offerti dalla nuova rete, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione nella 27ª adunanza generale del 10 luglio 1979;

c) all'immediato avvio di tutte le procedure per la messa in atto del sistema di trasmissione dati nella configurazione già approvata dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione il 3 agosto 1978;

d) alla rapida messa a punto di un progetto esecutivo, secondo le linee su indicate e alla scelta e ordinazione delle centrali per trasmissione dati a commutazione di circuito e di pacchetto; nella logica della soluzione adottata i gestori telefonici adegueranno la rete telefonica alle esigenze della trasmissione dati, sulla base dei piani e dei programmi che saranno formulati d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nell'attuazione degli adempimenti di cui al presente punto 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per la parte scientifica, coopererà con l'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo all'utilizzazione delle attività di ricerca degli enti ed istituti che operano nel settore.

2. Per quanto concerne lo sviluppo di nuovi servizi di telecomunicazioni che hanno impatto sull'industria elettronica sia a livello di sistemi che di terminali, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'industria, procederà, entro sei mesi, alla messa a punto di un piano organico di interventi ed allo studio per l'adozione in via sperimentale di sistemi di posta elettronica, di teletext e videotext.

Nell'arco dei prossimi tre mesi il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà, comunque, alla messa a punto dell'assetto tecnico e organizzativo del servizio radiomobile;

3. Per quanto concerne la committenza delle prime centrali di tipo elettronico nella rete di telecomunicazioni e l'impulso da dare alla messa a punto di sistemi di commutazione di progettazione originale italiana, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

a) si dovrà dare impulso alla messa a punto di un sistema di originale concezione italiana che soddisfi all'interno le esigenze dei gestori e presenti la massima commerciabilità possibile all'estero nonché il massimo apporto di valore aggiunto; ciò potrà ottenersi favorendo le iniziative volte ad una progressiva specializzazione delle forniture e coagulando intorno al sistema italiano l'attività delle società fornitrici con capitale nazionale o estero, a mezzo di apposite alleanze tecniche, industriali e commerciali;

b) tenuto conto dello stato ancora in via di definizione di tutti i sistemi in tecnica elettronica, sarà opportuno che, per il breve periodo, si proceda ad una verifica delle prestazioni in esercizio di sistemi e subsistemi anche di concezione diversa; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società di esercizio telefonico privilegeranno le soluzioni tecnicamente ed economicamente migliori anche in relazione alle prospettive di valorizzazione della produzione al fine dell'esportazione;

c) nell'ottica di un'impostazione che tende alla realizzazione di sistemi sviluppati in Italia, gli incentivi saranno finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca e terranno conto, nell'ambito di un'opportuna armonizzazione fra le imprese, delle attività delle aziende dotate di un'autonoma capacità progettuale e commerciale, avendo riguardo anche all'esigenza di valorizzare, in particolare, i risultati e gli stati di avanzamento tecnologico già acquisiti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10044)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca credito campano, società per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 14 novembre 1979 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

I signori dott. Gennaro Coruzzolo, nato a Napoli il 1° giugno 1934, e prof. Antonio Piras, nato a Sassari il 3 ottobre 1934, sono nominati commissari liquidatori ed i signori dottor Emilio Papa, nato a Cunardo (Varese) il 13 dicembre 1947, dott. Claudio Puddu, nato ad Ancona il 17 aprile 1914, dottor Armando Rinaldi, nato a Napoli il 17 febbraio 1917, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(10129)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 9 ottobre 1979, n. 26289: comune di Milano, (variante adottata con deliberazione consiliare 27 luglio 1978, n. 1327, relativa all'ospedale « S. Giuseppe »).

(10047)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Desenzano del Garda e Viadana

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 9 ottobre 1979, n. 26297: comune di Desenzano del Garda (Brescia);

deliberazione 16 ottobre 1979, n. 26411: comune di Viadana (Mantova).

(10048)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 4 agosto 1975, n. 397;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Emilia-Romagna	posti 5
Lombardia	» 13
Piemonte	» 13
Friuli-Venezia Giulia	» 5
Veneto	» 10
Sardegna	» 4

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16

della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e del relativo anno scolastico;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo (nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso):

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dai casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri,

graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimenti a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1979
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 68

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . a . . (provincia di . . . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito delle regioni indicate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza .

Data, . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(9893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia I:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni (terza cattedra di medicina legale) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(10135)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la scuola superiore di lingue moderne per traduttori ed interpreti dell'Università degli studi di Trieste.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(10133)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la scuola superiore di lingue moderne per traduttori ed interpreti dell'Università degli studi di Trieste, riservato agli appartenenti alla categoria privilegiata dei profughi (invalidi civili di guerra). Qualora non sia possibile procedere al conferimento di tale posto alla cate-

goria privilegiata indicata per mancanza di aspiranti, il posto stesso sarà riservato alle altre categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il requisito della disoccupazione, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(10134)

Avviso di rettifica

Il primo comma dell'avviso relativo al concorso pubblico a quindici posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979, è sostituito dal seguente:

« E' indetto pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (parametro 120) presso l'Università degli studi di Trieste ».

(10136)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Stralcio delle condotte ostetriche di Castello d'Argile, S. Benedetto Val di Sambro e Sant'Agata Bolognese, dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti.

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto n. 975, prot. n. 3918, in data 22 ottobre 1979, ha provveduto a stralciare le condotte ostetriche di Castello d'Argile (condotta unica), S. Benedetto Val di Sambro (1ª condotta), Sant'Agata Bolognese (condotta unica) dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti bandito con decreto n. 642, prot. n. 2901, in data 28 giugno 1977.

(10006)

Stralcio delle condotte mediche di Argelato, Budrio, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Dozza, Monghidoro e Sala Bolognese, dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti.

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto n. 976, prot. n. 3919, in data 23 ottobre 1979, ha provveduto a stralciare le condotte mediche di Argelato (condotta unica), Budrio (condotta frazione Mezzolara), Casalecchio di Reno (condotta unica), Castello di Serravalle (condotta unica), Dozza (condotta unica), Monghidoro (1ª condotta), Sala Bolognese (condotta unica), dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti bandito con decreto n. 642, prot. n. 2901, in data 28 giugno 1977.

(10007)

OSPEDALE « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(3916/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(3917/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(3918/S)

OSPEDALE CIVILE DI AURONZO DI CADORE

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Auronzo di Cadore (Belluno).

(3919/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(3901/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Servizio igienico organizzativo comune ai due ospedali:
un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Servizi di diagnosi e cura ospedale « S. Angelo » - Divisione di medicina generale:
un posto di assistente;
un posto di assistente per le esigenze dell'UTTC specialista in cardiologia.

Divisione di chirurgia generale:
un posto di assistente.

Divisione di pediatria:
un posto di aiuto - sezione neonatale;
un posto di assistente.

Divisione di oculistica:
un posto di assistente.

Servizio di anestesia e rianimazione:
un posto di assistente.

Ospedale « S. Puglisi Allegra » - terza divisione:
un posto di assistente di broncologia.

Servizio di cardiologia:
un posto di aiuto dirigente;
un posto di assistente.

Servizio di anestesia e rianimazione:
un posto di assistente.

Servizio di radiologia:
un posto di primario;
un posto di aiuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Messina.

(3907/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Bosa:
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di laboratorio di analisi mediche;
un posto di primario di radiologia.

Ospedali di Lanusei e San Gavino:
un posto di primario di centro trasfusionale (uno per ciascun ente).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3908/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di assistente anestesista del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestetista del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bergamo.

(3898/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA - CAPPIA " » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(3911/S)

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Centro medico di riabilitazione di Montescano (Pavia):

tre posti di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di neurofisiopatologia addetto alla divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara):

tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della fondazione in Pavia.

(3906/S)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(3900/S)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso a due posti di assistente di nefrologia con servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia con servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3899/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente pediatra (di cui uno presso la sede di Pederobba);

un posto di aiuto dirigente del servizio di odontostomatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale (sede di Pederobba);

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente della seconda divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(3910/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793190)